

Ministero della Giustizia
Tribunale di CALTAGIRONE
USCITA - 03/08/2023 13:10:18 - 0002750



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE

Considerato che il sistema SIECIC non consente l'apertura dei subprocedimenti di reclamo al Collegio diversi da quelli previsti dagli artt. 624 co.3 e 630 co. 3 cpc, in particolare, i reclami depositati nelle:

- opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- procedure di immissione in possesso ex art 605-611 c.p.c.;
- esecuzioni verbali di consegna e/o rilascio ex art 605- 611 c.p.c.;
- esecuzioni obblighi di fare/non fare ex art 612 c.p.c.;
- reclami ex art 669 terdecies c.p.c. depositati nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

Ritenuto, pertanto, che detti reclami devono essere iscritti presso la cancelleria contenzioso civile

DISPONE

Che i reclami al Collegio diversi da quelli previsti dagli artt. 624 co3 e 630 co 3 c.p.c. siano depositati presso la cancelleria civile e non più presso la cancelleria esecuzioni civili del Tribunale di Caltagirone.

Si invitano gli avvocati a precisare in sede di deposito la natura del reclamo secondo gli articoli del codice di procedura civile, al fine della corretta registrazione.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, al Direttore Amministrativo, ai funzionari delle cancellerie interessate.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Caltagirone.

Caltagirone 3.8.2023



42 Presidente di sezione
[Handwritten signature]